

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## XVII LEGISLATURA

---

### Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea (313)

#### EMENDAMENTI

##### Art. 1.

###### 1.100

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO,  
PETRAGLIA

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con particolare riferimento a quelli che si avvalgono di materie prime prodotte sul territorio nazionale».*

---

##### Art. 2.

###### 2.100

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO,  
PETRAGLIA

*Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, valorizzando le forniture provenienti da filiere locali;».*

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G2.100**

DONNO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea (A.S. 313 e 926-A);

premesso che:

la lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 2 del disegno di legge in esame indicata le finalità del disegno di legge medesimo promuovere sani stili di vita, basati sulla dieta mediterranea come modello di corretta alimentazione;

considerato che:

la promozione della dieta mediterranea di cui in premessa passa attraverso la promozione del diritto all'informazione dei consumatori, assicurando loro un livello elevato di protezione dalle contraffazioni alimentari proprio al fine di contribuire a tutelare la loro salute e sicurezza alimentare;

in tal senso appare necessaria l'introduzione di un rigoroso sistema di tracciabilità dei prodotti agroalimentari;

considerato che:

rispetto all'esecuzione dei tradizionali obblighi di informazione necessari per assicurare una corretta e trasparente negoziazione, nel campo dei prodotti alimentari vi sono da ravvisare alcune importanti specificità. Il consumatore di alimenti è diventato destinatario di ulteriori regole di protezione rispetto alle tutele tradizionalmente offerte nei confronti del contraente debole proprio in ragione del fatto che esistono delle caratteristiche che contraddistinguono il mercato degli alimenti, rispetto a quello di altri prodotti;

le informazioni che devono essere offerte nell'ambito dei prodotti alimentari non si riferiscono solamente alla natura e alla qualità della merce, al luogo di provenienza e al corrispettivo previsto, ma ricomprendono ulteriori requisiti di sicurezza che l'alimento deve necessariamente avere per potere essere immesso sul mercato;

una conoscenza di tutti gli elementi che intervengono nella filiera e nel processo produttivo consente al consumatore di effettuare scelte consapevoli;

impegna il Governo:

a porre in essere opportuni interventi di carattere normativo al fine di prevedere, per i prodotti agroalimentari, dell'allevamento e della pesca:

un sistema di tracciabilità documentale al fine di consentire al consumatore e alle autorità competenti di conoscere, in modo chiaro e trasparente, tutte le fasi di produzione e di lavorazione dei medesimi prodotti stabilendo l'obbligo per le imprese dei settori agricolo, alimentare, dell'allevamento e della pesca di assicurare la tracciabilità del percorso seguito all'interno dello stabilimento da ogni materia prima e sostanza utilizzata nella trasformazione e dell'origine delle materie prime utilizzate in tutte le fasi di produzione e distribuzione;

l'istituzione di una specifica piattaforma informatica per la tracciabilità dei prodotti agricoli, alimentari, dell'allevamento e della pesca, nella quale sia registrato e reso consultabile a ciascun consumatore, anche attraverso codici identificativi, recanti segni unici e non riproducibili, ottimizzati per il sistema mobile e le sue future evoluzioni e per le applicazioni per smartphone e tablet e i loro futuri sviluppi tecnologici, da apporre sul singolo prodotto, il contenuto della documentazione del sistema di tracciabilità sopra citato;

l'obbligo per i prodotti alimentari trasformati, dell'indicazione in etichetta dei luoghi in cui sono avvenute le singole fasi di trasformazione e dei luoghi di coltivazione e allevamento delle materie prime agricole utilizzate nella preparazione o nella produzione dei prodotti;

la predisposizione di una chiara disciplina per l'impiego della denominazione «*Made in Italy*» prevedendo che essa possa essere attribuita solo a prodotti finiti, le cui materie prime sono prodotte all'interno del territorio italiano e lavorati in tutte le varie fasi della loro filiera, dal produttore al consumatore, all'interno del territorio italiano;

l'introduzione del divieto di commercializzazione dei prodotti provenienti dall'estero le cui denominazioni siano chiaramente volti a ingannare i consumatori su una loro presunta provenienza italiana;

il rafforzamento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, quale autorità deputata all'effettuazione dei controlli sulla veridicità della documentazione riguardante la tracciabilità, sulla legittimità delle indicazioni recate dalle etichette e sul legittimo utilizzo della denominazione «*Made in Italy*», con la possibilità di avvalersi della collaborazione dei reparti specializzati delle Forze di polizia.

---

**G2.101**

DONNO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea (AS 313 e 926-A)

premesso che:

la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 2 del disegno di legge in esame definisce la «dieta mediterranea» l'insieme di pratiche tradizionali, conoscenze e competenze, che include le colture, la raccolta, la pesca, la conservazione, la trasformazione, la preparazione e, in particolare, il consumo di cibo, caratterizzato da un modello nutrizionale rimasto costante nel tempo e nello spazio, tramandato di generazione in generazione, che costituisce un senso di appartenenza e di continuità per le popolazioni coinvolte;

considerato che:

presupposto indispensabile per il mantenimento delle colture e in generale dell'agrobiodiversità che è alla base della dieta mediterranea è la salvaguardia della salubrità, della qualità e delle caratteristiche chimico-fisiche-pedologiche dei terreni dedicati all'agricoltura ed al pascolo;

impegna il Governo:

a porre in essere opportuni provvedimenti di carattere legislativo al fine di prevedere l'istituzione di una apposita attestazione di qualità della terra obbligatoria per i terreni agricoli venduti o dati in affitto ad un nuovo affittuario e per i terreni agricoli destinati a colture i cui frutti sono destinati alla vendita che comprenda tutti i dati fattoriali, relativi alla salubrità, alla qualità ed alle caratteristiche chimico-fisiche-pedologiche della coltura superficiale e del substrato del terreno, utili per la sua valutazione e per il suo confronto con altri terreni, anche sotto il profilo della capacità del terreno stesso di sostenere una o più tipologie di coltura.

---

## EMENDAMENTO

### Art. 3.

#### **3.100**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO,  
PETRAGLIA

*Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«c-bis) valutare e proporre interventi rivolti a valorizzare le filiere enogastronomiche nazionali che forniscono i prodotti tipici di primario rilievo per la dieta mediterranea».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G3.100**

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 313, recante «Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea»,

impegna il Governo:

nell'attuazione dell'articolo 3 del provvedimento, a considerare le competenze del Centro studi per la dieta mediterranea «Angelo Vassallo» di Pollica, della Fondazione Dieta Mediterranea – Onlus di Ostuni, dell'Istituto per la promozione e la valorizzazione della dieta mediterranea (I.Di.Med) di Palermo, della Scuola Italiana Dieta Mediterranea (SIDMe) di Pavia e del Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici Mediterranei (C.I.H.E.A.M.) di Bari.

---

### **Art. 5.**

### **G5.100**

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea»,

premessi che:

la professione di farmacista, a seguito delle dinamiche evolutive che stanno interessando il settore sanitario e, in modo particolare, il servizio di assistenza farmaceutica, ha ormai acquisito un vasto campo di azione che non è più esclusivamente quello di dispensazione dei medicinali;

oltre a possedere specifiche competenze in campo chimico e farmacologico, il farmacista è oggi in grado di fornire un'assistenza più ampia al paziente e di proporsi come vero e proprio punto di riferimento del percorso assistenziale; grazie, infatti, alla diffusione capillare delle farmacie ed alla capacità di instaurare un rapporto fiduciario con i cittadini, il

farmacista è in grado di assicurare una vera e propria presa in carico del paziente;

trattandosi di un professionista direttamente coinvolto nel percorso assistenziale del paziente, in grado di favorire l'aderenza terapeutica e la corretta assunzione di farmaci, il farmacista è senz'altro in grado anche di supportare il paziente nell'adozione di un sano stile di vita e di un corretto modello di alimentazione basato sulla dieta mediterranea;

i farmacisti che intendano acquisire specifiche competenze nel campo della nutrizione, in aggiunta a quelle che derivano dalla laurea già conseguita, hanno accesso ad uno specifico *master* di II livello in nutrizione offerto da molti atenei nazionali;

considerato che:

il *master* in questione, pur consentendo al farmacista di raggiungere una specializzazione, non costituisce titolo di abilitazione professionale e quindi, di fatto, non offre alcuno sbocco occupazionale ai professionisti che hanno frequentato il corso sostenendo, peraltro, i relativi costi;

sulla base della normativa vigente, quindi, il farmacista, in campo alimentare, può fornire esclusivamente consulenze, nell'ambito delle proprie competenze professionali, nonché svolgere attività di diffusione di informazioni e consigli nel settore della nutrizione;

la Corte di Cassazione sezione VI penale, con sentenza n. 20281 del 28 aprile 2017, ha affermato che la prescrizione di diete, attività che rimane preclusa ai soggetti privi di competenza in tema sanitario, considerate le ricadute in termini di salute pubblica, può competere in via concorrente ad altre categorie professionali, tra cui sono espressamente menzionati i farmacisti, per le quali è comunque prescritta l'acquisizione di una specifica abilitazione;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di adottare i necessari atti affinché sia concretamente posto in essere quanto affermato dalla Corte di Cassazione in merito alle competenze del farmacista in campo alimentare.

---

## EMENDAMENTI

### 5.0.100

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLNI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

*(Promozione della dieta mediterranea nei programmi didattici di educazione alimentare)*

1. A decorrere dall'anno 2019 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca un apposito Fondo finalizzato a facilitare la diffusione della conoscenza della dieta mediterranea, delle culture e dei paesaggi ad essa associati, mediante i programmi didattici di educazione alimentare, nonché a promuovere negli studenti delle scuole di ogni ordine e grado comportamenti alimentari consapevoli e rivolti alla tutela della salute. Il Fondo è alimentato con i maggiori introiti provenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

2. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la revisione del trattamento fiscale e dell'etichettatura delle bevande di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) incrementare l'imposizione sulle bevande contenenti elevati livelli di zuccheri aggiunti e dolcificanti artificiali;

b) destinare l'introito fiscale aggiuntivo al finanziamento dei programmi didattici di educazione alimentare di cui al comma 1.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 2 è adottato su proposta del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo schema del decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato».

---



**Art. 6.**

**6.100**

CANDIANI

*Al comma 1, dopo le parole: «prodotti agricoli e agroalimentari» inserire le seguenti: «, le specialità, le ricette».*

---

**6.101**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLNI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, valorizzando in particolare le materie prime di provenienza nazionale».*

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G6.100**

DONNO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea (A.S. 313 e 926-A)

premesso che:

il comma 2 dell'articolo 6 del disegno di legge in esame stabilisce che il piano di sostegno della dieta mediterranea promuove la diffusione, attraverso apposite misure e iniziative culturali dei caratteri storici e tradizionali della dieta mediterranea;

il disegno di legge in esame, ed in particolare la lettera *a*) dell'articolo 2 che ne reca la definizione, sottolinea l'aspetto anche sociale della dieta mediterranea;

considerato che:

il recupero dei terreni abbandonati e la creazione di orti sociali può costituire un'occasione oltre che per sottrarre all'incuria e alla trascuratezza aree lasciate a sé stesse, anche per promuovere la riappropriazione attiva di spazi comuni, la scoperta della stagionalità dei prodotti, la valorizzazione delle tradizioni territoriali, della filiera corta e della produttività locale;

allo stesso tempo, ciò potrebbe creare un collante tra cittadini e mondo rurale mediante una progettualità urbana che punta all'ecosostenibilità, alla condivisione e all'inclusione sociale, oltre ad una indubbia valenza educativa;

impegna il Governo:

a promuovere, nell'ambito delle misure di sostegno previste dal piano di cui all'articolo 6 del disegno di legge in esame, opportuni interventi finalizzati prevedere agevolazioni a favore dei comuni per:

il recupero dei terreni pubblici periurbani, classificati nel PRG come zone agricole, abbandonati, incolti e a rischio di incendi e deposito di rifiuti;

la realizzazione di parchi agricoli periurbani dotati di orti sociali a uso e servizio della comunità cittadina ed in particolare per l'esercizio di attività di agricoltura sociale, nonché per la coltivazione di colture tipiche e la propagazione e conservazione di ecotipi locali, orticoli e frutticoli.

---

### **G6.101**

DONNO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea (AS 313 e 926-A)

premessò che:

il comma 2 dell'articolo 6 del disegno di legge in esame stabilisce che il piano di sostegno della dieta mediterranea promuove la diffusione, attraverso apposite misure e iniziative culturali dei caratteri storici e tradizionali della dieta mediterranea;

impegna il Governo:

a promuovere, nell'ambito delle misure di sostegno previste dal piano di cui all'articolo 6 del disegno di legge in esame, la predisposizione di attività formative e divulgative sulla dieta mediterranea, e sulle culture e i paesaggi a essa associati, anche attraverso la collaborazione con istituti scolastici di ogni ordine e grado, per la programmazione nell'ambito dei piani di offerta formativa integrativa di progetti didattici sui medesimi temi.

---

### **G6.102**

FATTORI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea (A.S. 313 e 926-A);

premessò che:

la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 2 del disegno di legge in esame definisce la «dieta mediterranea» l'insieme di pratiche tradizionali, conoscenze e competenze, che include le colture, la raccolta, la pesca, la conservazione, la trasformazione, la preparazione e, in particolare, il consumo di cibo, caratterizzato da un modello nutrizionale rimasto costante nel tempo e nello spazio, tramandato di generazione in generazione, che costituisce un senso di appartenenza e di continuità per le popolazioni coinvolte;

la lettera *e*) del comma 2 dell'articolo 2 del disegno di legge in esame indicate le finalità del disegno di legge medesimo la promozione della dieta mediterranea, valorizzando le colture, le specialità e le ricette tipiche tradizionali e i paesaggi rurali storici;

il comma 2 dell'articolo 6 del disegno di legge in esame stabilisce che il piano di sostegno della dieta mediterranea promuove la diffusione,

attraverso apposite misure e iniziative culturali dei caratteri storici e tradizionali della dieta mediterranea;

considerato che:

il pane costituisce uno degli alimenti di base nella tradizione alimentare italiana e mediterranea;

il pane casereccio di Genzano è stato il primo pane a marchio di indicazione geografica protetta (I.G.P.) in Europa, cui sono seguiti la coppia ferrarese, la focaccia di Recco, il pane di Matera e la piadina romagnola nonché i prodotti a denominazione di origine protetta quali, il pane di Altamura, il pane toscano e la pagnotta del Dittaino;

la concessione dell'I.G.P. da parte dell'Unione Europea ha comportato per i panificatori della zona l'osservanza del disciplinare di produzione molto restrittivo che va a garantire le caratteristiche del prodotto sia dal punto di vista esteriore che, soprattutto, della qualità degli ingredienti e del metodo di produzione;

proprio per vigilare sull'osservanza del disciplinare, è stato creato un apposito Consorzio volontario dei produttori che ha come obiettivo principale quello di tutelare e promuovere il Pane Casareccio di Genzano, garantendo in questo modo anche la sopravvivenza dell'antico metodo di produzione con i forni a legna,

impegna il Governo:

a promuovere, nell'ambito delle misure di sostegno previste dal piano di cui all'articolo 6 del disegno di legge in esame, specifiche iniziative rivolte al settore della panificazione, anche favorendo il coinvolgimento a tutti i livelli interessati dei consorzi di produzione certificati.

---

## **G6.103**

### FATTORI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea (AS 313 e 926-A);

premesso che:

la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del disegno di legge in esame definisce la «dieta mediterranea» l'insieme di pratiche tradizionali, conoscenze e competenze, che include le colture, la raccolta, la pesca, la conservazione, la trasformazione, la preparazione e, in particolare, il consumo di cibo, caratterizzato da un modello nutrizionale rimasto costante nel tempo e nello spazio, tramandato di generazione in generazione, che costituisce un senso di appartenenza e di continuità per le popolazioni coinvolte;

la lettera e) del comma 2 dell'articolo 2 del disegno di legge in esame indicate le finalità del disegno di legge medesimo la promozione della dieta mediterranea, valorizzando le colture, le specialità e le ricette tipiche tradizionali e i paesaggi rurali storici;

il comma 2 dell'articolo 6 del disegno di legge in esame stabilisce che il piano di sostegno della dieta mediterranea promuove la diffusione, attraverso apposite misure e iniziative culturali dei caratteri storici e tradizionali della dieta mediterranea;

considerato che:

pur risalendo fino all'epoca romana, la viticoltura nella zona dei Castelli Romani ebbe progressiva espansione con le assegnazioni periodiche di terreni ai reduci delle guerre, ad iniziare dai partecipanti alla battaglia di Lepanto sino agli ex combattenti della «Grande Guerra» 1915-1918. Gli assegnatari, disponendo di piccoli appezzamenti di terreno, li investirono per produzioni destinate in parte all'autoconsumo e in parte, più intensive, al mercato locale;

la coltivazione dei vigneti nei Castelli Romani, pur provenendo da un'antica tradizione, ebbe grande sviluppo con l'espansione urbanistica ed edilizia di Roma, poiché sparirono, progressivamente, tutte le vigne che in epoca pontificia esistevano anche entro la stessa città;

i vini provenienti dalla zona dei Castelli Romani hanno ricevuto e continuano a ottenere numerosi riconoscimenti nei concorsi sia nazionali, sia internazionali e ben figurano sulle principali guide nazionali;

la zona deve la sua denominazione (Castelli Romani appunto) alla presenza, in ognuno di essi, di almeno una residenza nobiliare, testimonianza dell'origine feudale della zona;

i vigneti dei Castelli Romani si estendono dalle ultime pendici delle zone pedemontane e risalgono i versanti dei colli. Tutti i terreni circostanti sono di origine vulcanica su colate laviche di diversa consistenza, caratteristica che conferisce qualità uniche e ottimali per la coltivazione di particolari tipi di vitigno: Malvasia nostrale (o del Lazio o puntinata), Trebbiano (giallo e verde), Bellone, Bonvino (o Bombino), Cesanese;

le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Castelli Romani» (l'ultima in ordine di tempo ad essere riconosciuta sovrapponendosi alle altre presenti nel territorio) devono essere prodotte nella zona che comprende, in provincia di Roma, gli interi territori amministrativi dei comuni già sopra menzionati oltre che di Lariano, Nemi e San Cesareo nonché parte dei territori amministrativi dei comuni di Ardea, Artena, Pomezia e Roma e, in provincia di Latina, l'intero territorio amministrativo del comune di Cori e parte dei territori amministrativi dei comuni di Cisterna di Latina e Aprilia,

impegna il Governo:

a promuovere, nell'ambito delle misure di sostegno previste dal piano di cui all'articolo 6 del disegno di legge in esame, specifiche inizia-

tive rivolte al settore vitivinicolo, ponendo particolare attenzione alla valorizzazione ed alla promozione del territorio dei Castelli Romani.

---

## **G6.104**

CANDIANI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge A.S. 313 e 926-A recante «Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea»;

premesso che:

la dieta mediterranea è stata proclamata dall'UNESCO patrimonio culturale immateriale dell'umanità e la sua proclamazione rappresenta un traguardo storico per la tradizione alimentare e per la cultura dell'Italia intera;

ricerche scientifiche ed agroalimentari hanno messo in evidenza come l'alimentazione moderna, satura di zuccheri e grassi animali, sia Una delle principali cause dell'insorgenza delle malattie quali diabete, tumori, obesità, mentre, al contrario, laddove si segue un regime alimentare facente parte della tradizione mediterranea, l'incidenza di simili malattie diminuisce;

anche nel nostro Paese è esploso il fenomeno delle obesità infantili, causato dalla modifiche delle abitudini alimentari, con ricorso sempre più frequente ai pasti tipo «*fast food*», associati ad uso di bevande gassate zuccherate;

l'uso dei cosiddetti «cibi spazzatura» deve essere limitato non solo perché essi sono ricchi di grassi, zuccheri e sale, ma anche perché il loro consumo va a scapito dei legami con il territorio, dei sapori, delle culture e delle tradizioni del Belpaese;

impegna il Governo,

a prevedere misure le quali prevedano che anche all'interno dei «*fast food*» sia favorito l'uso di cibi provenienti dalla dieta mediterranea affinché sia scoraggiato il consumo dei «cibi spazzatura» al fine di tutelare la salute dei consumatori, soprattutto in età scolare.

---



